

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO – APPROVAZIONE -
Data 21.04.2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 17,35 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MARINELLI MARSILIO	X		NUCCI RICCARDO	X	
CODETTI SAMUELE	X		SCAFATI SIMONA		X
POSTI STEFANO	X		GIURIOLA ROBERTO	X	
GERMANI IVANO	X				
ROSETTI NICOLA	X				
GIULIANI ROBERTA	X				
SERVOLI GIACOMO	X				
BINI WALDIMIRO	X				
Assegnati n. 11	In carica n. 11		Presenti n. 10	Assenti n. 1	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Scafati/

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Claudia BIANCHI

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: ==

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: <i>FAVOREVOLE</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to S. Posti

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: <i>FAVOREVOLE</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA f.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.lgs.n.33/2013, come modificato ed integrato dal D.lgs.n.97/2016, recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

Visto, in particolare, l'art.1, commi 1 e 3, del sopra richiamato D.lgs.n.33/2013, laddove viene sottolineato che “la trasparenza deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, e si specifica altresì che le disposizioni del D.lgs.n.33/2013 “integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art.117, secondo comma, lettera r), della Costituzione”;

Riscontrato che, fermo restando l'impianto originario del D.lgs.n.33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il nuovo D.lgs.n.97/2016 introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (Freedom of Information Act), detto “diritto di accesso generalizzato”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità. In pratica, nel modello introdotto dal D.lgs.97/2016, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in “amministrazione trasparente”. La norma di riferimento è costituita dall'art.5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, nel testo modificato dall'art.6 del D.lgs.97/2016, secondo il quale: “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto”;

Ravvisato che il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” attraverso l'accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, bensì anche a “tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa” rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (nuovo art.1, comma1). Il nuovo decreto, dunque, non si limita ad individuare gli obblighi di trasparenza e a disciplinare le modalità per la loro realizzazione, ma (nuovo art.2, comma 1) disciplina “la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” attraverso due strumenti: l'accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato che:

-il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. non è stato affatto affievolito, né è scomparso dal sistema giuridico italiano, atteso che i due meccanismi sono costruiti in guisa da convivere nell'ordinamento, mantenendo le distinte caratteristiche strutturali ed operative, perché rispondono ad esigenze diverse;

-la finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

Considerato che, in attuazione della normativa soprarichiamata, si rende necessario disciplinare l'accesso civico a dati e documenti, ovvero il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere documenti, informazioni o dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ovvero dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo5-bis;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'approvazione del “Regolamento in materia di accesso civico” e della relativa modulistica allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267/2000;

Dato atto che sul presente atto non è richiesta l'acquisizione del parere di regolarità contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale dell'ente, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267/2000;

Con voti favorevoli 9 - astenuti 1 (Germani) - contrari 0

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e approvate:

1. di approvare il "Regolamento in materia di accesso civico" e la relativa modulistica allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;
2. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente al Regolamento e alla modulistica di cui al punto 1) nella sezione di II livello "Altri contenuti", alla voce "Accesso civico" della sezione di I livello denominata "Amministrazione trasparente";
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili delle Aree.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e con il seguente esito:

Con voti favorevoli 9 - Astenuti 1 (Germani) - Contrari 0

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Marsilio MARINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dott.ssa Claudia BIANCHI

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li **4.5.2017**

Il Segretario Comunale Reggente

F.to Dott.ssa Claudia Bianchi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **4.5.2017** al ed è divenuta esecutiva il

- Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to